ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "F. DE SANCTIS"-S. ANGELO DEI LOMBAI
Prot. 0006553 del 24/09/2026
VII-4 (Uscita)





Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

*Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore*
*"F. De Sanctis"*
*83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1*
*Tel.08271949144 – 1949141 fax 08271949142 C.F. 91003710646*
*www.iissdesanctis.it e-mail avis014008@istruzione.it PEC: avis014008@pec.istruzione.it*

*Sezione associata Liceo Scientifico Sportivoe Via Padre Pio 83055 Sturno (AV) Tel. fax : 0825448228*

LIMITLESS

AMBITO TERRITORIALE N° 3
PROVINCIA DI AVELLINO

# CIRCOLARE 23

Al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato

Alla DSGA

All'Ufficio del personale

Albo

Atti

Sito web: www.iissdesanctis.edu.it

**Oggetto:** Fruizione delle ferie da parte del personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato – richiamo alla normativa vigente e invito formale al rispetto degli adempimenti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore a ferie annuali retribuite, funzionali al recupero delle energie psicofisiche;

**VISTO** l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, salvo quanto previsto per i casi di cessazione del rapporto di lavoro;

**VISTO** l'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), che ha introdotto una deroga al principio generale del divieto di monetizzazione, limitatamente al personale docente e ATA supplente breve e saltuario, ovvero con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, per la sola differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli che è stato possibile fruire in costanza di rapporto;

**VISTO** l'articolo 13 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, ai sensi del quale il personale docente fruisce delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche, con esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, fatta salva la possibilità di fruire di ulteriori giornate nei restanti periodi dell'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio;

**VISTO** l'articolo 38 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, che, nel confermare quanto già previsto dall'art. 19, comma 2, del previgente CCNL, stabilisce che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, secondo il criterio di calcolo generalmente individuato nel rapporto tra giorni di ferie spettanti al personale di ruolo e durata del contratto a tempo

determinato (rapportata a 360 giorni), e che ammette la monetizzazione delle sole ferie maturate e non godute per comprovate esigenze di servizio unicamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge;

**VISTO** la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6 agosto 2012, recante indicazioni in merito alla monetizzazione delle ferie non godute in relazione all'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012;

**VISTO** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – prot. n. 72696 del 4 settembre 2013, contenente chiarimenti operativi in materia di corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA;

**VISTO** la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 27 marzo 2025, con la quale sono stati forniti agli Uffici Scolastici Regionali ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alla fruizione e all'eventuale monetizzazione delle ferie del personale docente con contratto a tempo determinato, con invito ai dirigenti scolastici a informare tempestivamente e per iscritto il personale interessato;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 199 del 20/05/2026 avente ad oggetto "Approvazione calendario scolastico a.s. 2026-2027" in cui si approva il calendario scolastico regionale 2026/2027 che fissa l'inizio delle lezioni per martedì 15 settembre 2026 e termine martedì 8 giugno 2027 per la scuola primaria e secondaria per un totale previsto di n. 204;

**VISTO** gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia, tra cui la pronuncia del Tribunale di Firenze del 2 febbraio 2022, nonché i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'obbligatorietà della fruizione delle ferie e ai limiti della loro monetizzabilità;

**VISTO** il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», che ha attenuato la rigidità del divieto assoluto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego, ponendo a carico dell'amministrazione l'obbligo di garantire la fruizione delle ferie, di informare tempestivamente il personale circa la perdita del diritto in caso di mancato utilizzo e di dimostrare, ai fini del diniego dell'indennità sostitutiva, che la mancata fruizione sia stata frutto di una scelta volontaria del lavoratore, fermo restando che la monetizzazione resta ammessa nei soli casi di cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti e con le modalità ivi previste;

**VISTO** le sentenze della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 27 maggio 2026, nn. 16525 e 16530, con le quali è stato chiarito che il personale docente con contratto a tempo determinato non può considerarsi collocato automaticamente in ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche, che dal monte ferie maturato possono essere detratti unicamente i giorni progressivamente e proporzionalmente maturati alla data di ciascuna sospensione, e che, con particolare riferimento al periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, la perdita del diritto all'indennità sostitutiva presuppone l'espressa e tempestiva comunicazione, da parte del Dirigente Scolastico, della possibilità e dell'invito a fruire delle ferie maturate;

CONSIDERATA la necessità di garantire la corretta applicazione della normativa sopra richiamata e di prevenire l'insorgere di contenzioso in materia di ferie non fruite dal personale docente con contratto a tempo determinato in servizio presso questa Istituzione Scolastica,

**COMUNICA E INVITA**

il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio presso questo Istituto a fruire delle ferie e delle festività soppresse maturate, secondo le seguenti indicazioni operative:

1. Le ferie spettanti sono calcolate in proporzione al servizio effettivamente prestato, secondo il rapporto tra i giorni di ferie previsti per il personale a tempo indeterminato (30 o 32 giorni, a seconda

dell'anzianità di servizio) e la durata, in giorni, del contratto a tempo determinato stipulato, su base annua di 360 giorni.

2. Le ferie e le festività soppresse devono essere fruite, di norma, nei periodi di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario scolastico regionale, con esclusione dei giorni destinati alle operazioni di scrutinio, agli esami di Stato e alle altre attività di valutazione finale.

3. Il personale interessato è invitato a presentare formale istanza di fruizione delle ferie utilizzando il Portale Argo in uso presso questo Istituto.

4. Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata, la fruizione delle ferie costituisce obbligo e non mera facoltà, e che la relativa monetizzazione è ammessa nei soli casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge e dal CCNL vigente.

5. In assenza di formale istanza da parte dell'interessato e salvo comprovate esigenze di servizio ostative alla fruizione, non potrà essere riconosciuta alcuna forma di indennità sostitutiva per le ferie non godute, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on-line e sul sito istituzionale dell'Istituto e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale interessato.

Il Dirigente Scolastico
(*prof.ssa* Antonella De Donno)
Firma autografa omessa ai
sensi dell'art 3 D.Lgs n. 39/1993